



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 228 LEGISLATURA N. IXdelibera
351

DE/ME/ARS Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra l'I.N.P.S. e la
0 NC Regione Marche - ARS, avente per oggetto la
 comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di
Prot. Segr. indennità di frequenza, assegno sociale e assegno
393 sociale sostitutivo di invalidità civile

Lunedì 24 marzo 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- ANTONIO CANZIAN	Vicepresidente
- PAOLA GIORGI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- SARA GIANNINI	Assessore
- MAURA MALASPINA	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Antonio Canzian. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Almerino Mezzolani.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



seduta del
24 MAR 2014
delibera
351

pag.
2

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'I.N.P.S. e la Regione Marche - ARS, avente per oggetto la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 comma 1 lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- **di approvare** lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A), tra l'I.N.P.S. e la Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di indennità civile;
- **di autorizzare** il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) a stipulare e sottoscrivere la Convenzione di cui all'Allegato A, sopra indicata, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dot. ssa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dot. Gian Mario Spacca

VICE PRESIDENTE

(Antonio Canzian)



seduta del 24 MAR 2014
delibera 351

pag. 3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La vigente normativa prevede che l'INPS effettui la verifica relativa al possesso, da parte dei cittadini interessati, dei requisiti previsti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché, dell'indennità mensile di frequenza e dell'assegno sociale, anche sostitutivo dell'invalidità civile, nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, l'INPS richiede correntemente ai titolari dei benefici di certificare la sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici di legge ma, in particolare:

- lo stato di ricovero gratuito in istituto si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
- lo stato di ricovero si pone come elemento ostativo per l'erogazione dell'assegno sociale e dell'assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile, nella loro misura intera;
- l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Il tempestivo scambio di informazioni tra l'I.N.P.S. e le strutture della Regione che detengono per i propri fini istituzionali i dati sullo stato di ricovero di persone fisiche titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale consente ad INPS di verificare il diritto e la misura delle prestazioni assistenziali, evitando l'erogazione di eventuali somme indebitamente corrisposte da recuperare successivamente, insieme agli interessi legali maturati sulle stesse in caso di falsa dichiarazione o certificazione, oppure di variazione della condizione di sussistenza del beneficiario.

Poiché il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede che le pubbliche amministrazioni collaborino per "integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione", la Direzione Regionale INPS in data 07.06.2013 ha richiesto al servizio Salute della Regione Marche la acquisizione dei dati relativi alla situazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di indennità civile.

In data 01.10.2013, nell'ambito delle periodiche riunioni convocate dall'Assessore alla Salute per valutare l'andamento dei processi di integrazione dei flussi dati tra INPS, ASUR, ARS e Servizio Salute della Regione Marche, si è svolta una riunione avente all'ordine del giorno anche la valutazione tecnica della fattibilità di una procedura informatizzata con la finalità di realizzare il flusso informativo necessario all'INPS.

In data 10.12.2013, la istruttoria tecnica condotta dall'Ing. Paolo Reale per INPS e dall'Ing. Mario Stucchi per ARS - Regione Marche, si è positivamente conclusa rispetto alla possibilità che ARS ed INPS realizzino una procedura telematica che permetta di raggiungere gli obiettivi istituzionali sopra indicati.

Per poter concretamente procedere, è necessaria la stipula di una specifica convenzione tra ARS ed INPS, finalizzata alla acquisizione, in via telematica, dei dati e delle informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, ovvero, richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle stesse custoditi.



Per quanto sopra esposto si propone :

- **di approvare** lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A), tra l' I.N.P.S. e l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) – Regione Marche per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di indennità civile;
- **di autorizzare** il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) a stipulare e sottoscrivere la Convenzione di cui all'Allegato A, sopra indicata, parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giuliano Tagliavento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE

Dr. Enrico Bordini

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Mproni

Y



Allegato A

CONVENZIONE

PER LA COMUNICAZIONE DELLO STATO DI RICOVERO DEI TITOLARI DI INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, ASSEGNO SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO DI INVALIDITA' CIVILE

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)

nella persona del Dott./Dott.ssa, nato/nata a (...) il ..., domiciliato/domiciliata per la carica in ..., Via ... n. ..., in qualità di Direttore della Sede Regionale INPS Marche, con sede in Ancona, Via n. codice fiscale

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.R.S.) – Regione Marche

nella persona del Dott./Dott.ssa, nato/nata a ... (...) il, domiciliato/domiciliata per la carica in ..., Via ... n. ..., in qualità di Direttore della "Agenzia Regionale Sanitaria, con sede in Ancona, Via ... n. ..., codice fiscale.....;

(in appresso anche più brevemente "ARS");

VISTO

- l'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 che esclude dalle indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto;
- l'art. 1, commi 248 e 248 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, che stabilisce per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, o per chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare, annualmente entro il termine stabilito con determinazione del presidente dell'INPS, una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto e, in caso

GA



affermativo, se a titolo gratuito, ai fini dell'esclusione dal godimento dell'indennità di accompagnamento;

- l'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che stabilisce per i disabili intellettivi ed i minorati psichici l'obbligo di presentare in sostituzione della predetta dichiarazione di responsabilità un certificato medico valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati;

- l'art.1, comma 251, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che dispone che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;

- l'art. 1, commi 252 e 253, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che dispone che in caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse e che nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;

- l'art 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 che dispone che l'indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;

- l'art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata altresì la misura della riduzione dell'assegno sociale fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici;

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003, che dispone che *"il titolare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale in misura ridotta del 50%. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari: in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera; in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%. A tal fine l'interessato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari"*;

- il combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 118/1971 e dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 che prevede che la pensione di inabilità civile e l'assegno di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di sessantacinque anni



seduta del
24 MAR 2014
delibera
351

pag.
7

vengano sostituiti dall'assegno sociale al quale si applicano i meccanismi di riduzione sopra indicati in caso di ricovero;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto ha chiesto anche ai titolari di indennità di frequenza e di assegno sociale di produrre le dichiarazioni di responsabilità relative al proprio stato di ricovero;
- tali dichiarazioni incidono sulla continuità dei benefici in capo ai titolari e che, pertanto, al pari delle altre situazioni l'Istituto deve assolvere il compito di verifica relativamente alla sussistenza delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in argomento;

TENUTO CONTO CHE

Il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede che le pubbliche amministrazioni collaborino per "integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione".

VISTO

- l'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
- l'art. 7, comma 2, lett. h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che ha previsto per le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali - la mancata fornitura dei quali costituisce evento valutabile ai fini



della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile - al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia.

CONSIDERATO CHE

- lo stato di ricovero gratuito in istituto si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento;
- lo stato di ricovero si pone come elemento ostativo per l'erogazione dell'assegno sociale e dell'assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile, nella loro misura intera;
- l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- l'acquisizione tempestiva degli elementi informativi sullo stato di ricovero consente all'INPS un efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché, dell'indennità mensile di frequenza e dell'assegno sociale, anche sostitutivo dell'invalidità civile;
- il tempestivo scambio di informazioni tra l'Inps e la Agenzia Sanitaria Regionale, sullo stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale consente di accertare il diritto e la misura delle prestazioni assistenziali, evitando l'erogazione di somme indebitamente corrisposte da recuperare, insieme agli interessi legali maturati sulle stesse in caso di falsa dichiarazione o certificazione;
- per acquisire nel più breve tempo possibile le informazioni in argomento, è necessario procedere all'attivazione di una specifica collaborazione finalizzata alla acquisizione da parte di INPS, in via telematica, dei dati e delle informazioni personali, anche in forma disaggregata, che l'ARS detiene per obblighi istituzionali, ovvero a seguito di richiesta di conferma, anche attraverso strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle stesse custoditi;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Con la presente convenzione, le Parti disciplinano l'acquisizione, da parte dell'INPS, delle informazioni in possesso della ARS, relative allo stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile dirette a verificare rispettivamente il diritto all'indennità di accompagnamento e all'indennità di frequenza e la misura dell'assegno sociale, anche di quello sostitutivo di invalidità civile.

Art. 3

La fornitura dei dati e delle informazioni di cui al successivo art 4, avviene per via informatica conformando gli standard in uso presso le Pubbliche Amministrazioni.

Nello specifico, essa sarà costituita da un servizio di fornitura massiva, secondo la quale i dati presenti negli archivi della ARS vengono resi disponibili attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite sistemi informatici di scambio dati che garantiscano la tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

L'ARS e l'INPS concordano che tale soluzione di fornitura ed accesso, essendo standardizzata e in linea con il principio della non onerosità, risponde all'esigenza di riduzione dei costi imposta alle Pubbliche Amministrazioni.

Per lo scambio dei dati specificati in questa convenzione, tra l'ARS e l'INPS, il canale telematico utilizzato sarà quello della Posta Elettronica Certificata (PEC) e i dati scambiati dovranno essere formattati secondo lo standard dell'Extensible Markup Language (XML), il cui schema XSD sarà fornito dall'INPS.

1. La Regione Marche invierà i dati previsti nella convenzione stessa al seguente indirizzo PEC:

ComunicazioneStatoRicovero@postacert.inps.gov.it .

La Regione Marche, utilizzerà inoltre, il seguente indirizzo PEC per trasmettere i dati:
regione.marche.ars@emarche.it

Nel caso in cui la ARS decidesse di delegare alle strutture ASUR la comunicazione dei dati, saranno forniti all'INPS gli indirizzi PEC utilizzati dall' ASUR per la trasmissione.



seduta del
24 MAR 2014
delibera
351

pag.
10

2. La Direzione Generale INPS, invierà agli indirizzi PEC della ARS sopra indicati:

- a) ai sensi del successivo art. 4, entro il 31 dicembre di ogni anno (salvo diverso termine di avvio delle campagne di controllo che potrà essere stabilito dall'INPS), l'elenco degli utenti interessati (titolari di indennità di frequenza, accompagnamento e titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile), in formato XML, residenti nella Regione Marche. Tali dati saranno trasmessi esclusivamente agli indirizzi PEC sopra specificati.
- b) tracciato XML/XSD che l'ARS utilizzerà per inoltrare all'Istituto i dati richiesti;
- c) un programma di acquisizione off-line per consentire l'acquisizione dei dati previsti in convenzione e creare l'XML, fermo restando che l'Ente potrà utilizzare programmi proprietari
- d) software per generare l'XML conforme all'XSD, fornito dall'Istituto;
- e) il manuale di installazione e utilizzo del programma.

3. L'ARS inoltrerà ad INPS, con le modalità sopra indicate, i dati relativi agli eventuali ricoveri dei soggetti presenti nell'elenco inviato da INPS. La trasmissione avverrà con cadenza annuale, entro il 30 giugno successivo alla comunicazione INPS di ciascun anno.

4. L'INPS e l'ARS valuteranno eventuali errori/anomalie al fine di recuperare i dati errati/scartati dal programma INPS. A tal fine la Direzione Generale dell'INPS, mediante un programma di controllo, elaborerà gli allegati inviati dall'ARS ed il risultato dell'elaborazione sarà inviato all'ARS ed alla Direzione regionale Marche per il recupero ed il reinvio dei dati scartati.

Art. 4

Le informazioni relative ai dati personali oggetto della fornitura da parte della ARS riguardano i titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile residenti nella Regione Marche, segnalati dall'Inps.

Per tali soggetti saranno forniti:

- a) i periodi di ricovero pari o superiori a 30 giorni consecutivi, con esclusione di quelli non residenziali, con retta a totale o parziale carico di enti pubblici, in strutture pubbliche, ovvero, private che operano in convenzione con il SSN, con indicazione del:
 - del regime di ricovero e del relativo ambito assistenziale,;
 - dell'ASL che eroga la prestazione;
 - delle date di ingresso e di dimissione dalla struttura;
- b) i dati personali per l'identificazione diretta dei soggetti ricoverati (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale).

GA



Art. 5

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con la presente convenzione.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati saranno utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Le stesse assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ciascuna Parte comunica per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e ha cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti incaricati di tale attività. Questi ultimi, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si attengono alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

Art. 6

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Art. 7

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa previsione di legge.

Art. 8

La presente convenzione ha validità di anni 3 e decorre dal momento della sottoscrizione. Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.



seduta del
24 MAR 2014
delibera
351

pag.
12

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse.

Nei casi di cui al comma precedente, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dai commi precedenti del presente articolo hanno la forma della posta elettronica certificata (PEC).

Ancona,

**Il Direttore
Regionale INPS**

.....

**Il Direttore
Agenzia Regionale Sanitaria**

.....